



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**BOZZA DI ACCORDO QUADRO**

**ART 1**

**STAZIONE APPALTANTE**

Ente: ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI DI TORINO

Indirizzo: VIA ACCADEMIA ALBERTINA N. 6, 10123 - TORINO

Sito internet: [www.albertina.academy](http://www.albertina.academy)

Servizio responsabile: Direzione di Ragioneria

Responsabile Unico del Progetto: Avv. Alessandro Moreschini

Ufficio responsabile per la procedura di gara: Ufficio di Ragioneria

Contatti: Tel. 011.889020

Indirizzo: Via Accademia Albertina n. 6, 10123 - Torino

pec: [accademia.torino@pec.it](mailto:accademia.torino@pec.it)

**ART 2**

**OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

La presente bozza di contratto disciplina i contenuti dell'Accordo quadro che verrà stipulato con un solo operatore, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento di cantiere per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e allestimento mostre presso gli spazi dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino nonché della Pinacoteca Albertina.

In particolare, l'aggiudicatario del servizio si impegna a espletare, con i propri mezzi e la propria organizzazione, le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti dal committente, anche attraverso la predisposizione di elaborati grafici e relazionali;
- b) progettazione degli impianti e delle parti edilizie, con caratteristiche conformi alle vigenti norme anche in materia di prevenzione incendi;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

- c) effettuazione di un calcolo sommario di spesa per i singoli interventi, con eventuale predisposizione di un quadro economico di progetto;
- d) direzione dei lavori per la successiva fase di esecuzione delle opere;
- e) coordinamento di cantiere;
- f) predisposizione di tutta la documentazione tecnico – amministrativa, prevista dalla normativa di riferimento per i singoli interventi;
- g) progettazione e direzione lavori per allestimento mostre;

Trattandosi di opere all'interno di un edificio sottoposto alla tutela prevista per i beni di interesse storico-culturale, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'aggiudicatario si impegna espressamente affinché ciascuno degli interventi richiesti sia svolto in conformità alla disciplina di riferimento nonché alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, avendo cura di richiedere le autorizzazioni, ove necessarie.

Le richieste di intervento inoltrate di volta in volta dall'Accademia assumeranno valenza di contratti applicativi dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna l'Accademia a richiedere l'intervento dell'operatore economico ove non vi sia necessità.

**ART. 3**

**DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Fermo restando l'importo massimo di cui al successivo art. 4 del presente capitolato, l'accordo quadro avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione dell'accordo stesso.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza dei tre anni, fosse raggiunto l'importo massimo spendibile.

**ART. 4**

**IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro il corrispettivo stimato dalla Stazione Appaltante ammonta ad € 140.000 + IVA complessivi per il triennio.

Il valore dell'Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il cosiddetto minimo garantito.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

Per i singoli interventi da svolgersi, il compenso verrà determinato di volta in volta, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa di riferimento, fermo restando l'importo massimo stabilito per il triennio.

**ART. 5**

**PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, senza limiti al numero di operatori economici ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.

Verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023.

I parametri per l'attribuzione dei punteggi verranno precisati nel disciplinare di gara che verrà pubblicato al momento dell'indizione della procedura di gara.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**ART. 6**

**PIATTAFORMA TELEMATICA**

La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica, tramite la piattaforma digitale del MEPA.

**ART. 7**

**OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

L'operatore economico, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

a) svolgere le attività nell'interesse esclusivo dell'Accademia, nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite e alle condizioni di cui alla presente bozza di Accordo e all'offerta presentata;

b) individuare, nella valutazione e progettazione degli interventi di manutenzione da eseguirsi, la soluzione che arrechi il minor disagio possibile agli utenti dell'Accademia;

c) redigere ogni elaborato necessario per il rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché tutto quanto altro necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto, previsto dalla normativa applicabile al caso di specie

d) rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa e dalla Soprintendenza a favore dei beni immobili sottoposti a tutela;

e) assicurare la qualità dei servizi forniti, considerato il particolare pregio dell'edificio sede dell'Accademia;

f) garantire l'intervento entro massimo 6 ore in caso di attività manutentive con carattere d'urgenza;

g) mettere a disposizione dell'Accademia ogni documentazione relativa agli interventi realizzati;

h) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l'Accademia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Accademia;

h) effettuare tutti i sopralluoghi necessari al fine di valutare gli interventi da eseguirsi;

j) avvisare tempestivamente l'Accademia qualora, durante un sopralluogo, si ravvisi la necessità di svolgere particolari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

k) partecipare alle riunioni tecniche indette dall'Accademia almeno una volta al mese e comunque ogni volta che le circostanze lo richiedano;

l) coordinare le attività delle ditte, di volta in volta incaricate, per l'esecuzione materiale dei singoli interventi in modo che questi vengano svolti in conformità al progetto elaborato;

m) trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e non farne uso se non per l'esecuzione del servizio;

n) nella progettazione e direzione lavori per l'allestimento delle mostre, individuare soluzioni che valorizzino le opere d'arte esposte e garantiscano la migliore fruibilità possibile agli utenti;

o) farsi carico di tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, di tutti i rischi connessi all'esecuzione e di tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;

p) in caso di aggiudicazione ad un RTI, ad individuare un unico referente diretto per l'esecuzione del servizio, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Accademia.

L'Accademia si impegna a:

a) informare tempestivamente l'operatore economico in caso di riscontrate necessità di intervento;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

b) fornire all'operatore economico la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Accademia e dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti della presente bozza di accordo quadro e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Accademia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

**ART. 8**

**CATEGORIE DELLE OPERE**

Le lavorazioni oggetto della presente procedura rientrano nelle seguenti categorie:

Categoria: Edilizia

**E.13:** Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese;

**E.21:** Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

**E.22:** Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, l'operatore garantisce il possesso dei requisiti per svolgere le lavorazioni rientranti nelle citate categorie al momento della stipula dell'Accordo quadro.

**ART. 9**

**NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE**

Nello svolgimento di tutte le attività, oggetto dello stipulando Accordo quadro, dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie.

Dovrà, altresì, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari nonché le norme a tutela dei beni di interesse storico - culturale.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 10**

**DISCIPLINA DEI PAGAMENTI**

L'onorario verrà corrisposto previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della parcella per il singolo intervento, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto.

**ART. 11**

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti all'Accademia entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi; e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Accademia e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'operatore si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

**ART. 12**

**GARANZIA PROVVISORIA**

L'operatore economico non sarà tenuto a prestare alcuna garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, in quanto, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso di specie, non ricorre alcuna esigenza particolare che ne giustifichi la richiesta.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 13**

**GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico dovrà presentare, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta del contraente, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

**ART. 14**

**RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

L'aggiudicatario risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al servizio prestato da lui o dal suo personale, potrà derivare all'Accademia.

All'atto della stipula dell'accordo quadro, l'Operatore economico deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 500.000 euro, RC per danni da interruzione o sospensione dell'attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche.

La polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Accademia, da parte della Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, l'Accademia dovrà essere considerata quale "assicurato addizionale".

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'Isvap all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del *Fornitore* di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.

L'Operatore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

**ART. 15**

**PENALI**

L'Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche previste per ciascun intervento e indicate nei contratti applicativi.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

L'Accademia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Accademia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera pari all'0,3 per mille, così come prevista dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Accademia riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite o non eseguite nei termini fissati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**ART. 16**

**SUBAPPALTO**

Considerata la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

**ART. 17**

**CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.





*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 18**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce all'Accademia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'operatore.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

È inoltre facoltà dell'Accademia risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Accademia, oppure vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata all'operatore economico, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

Inoltre, l'Accademia si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) perdita dei requisiti previsti all'art. 8 della presente bozza di Accordo;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazione delle norme in materia di sicurezza o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 11;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui l'Appaltatore venga a conoscenza;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione del contratto non autorizzata;
- i) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- j) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- k) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale l'Accademia dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Accademia avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Accademia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 19**

**RECESSO**

È facoltà dell'Accademia recedere unilateralmente dall'Accordo in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'operatore economico tramite PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Accademia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia, per fallimento o applicazione delle procedure concorsuali dell'aggiudicatario, per perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, per condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero nel caso in cui i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Accademia. In caso di recesso l'operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 20**

**TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE**

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

**ART. 21**

**RISERVATEZZA**

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al servizio affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dalla presente bozza di Accordo e successivo contratto.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO**

**ART. 22**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.

**ART. 23**

**NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applica il D.Lgs. 36/2023. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Torino, 19 febbraio 2024

Il Responsabile Unico del Progetto  
Avv. Alessandro Moreschini